

48347114



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 17/09/2014

SENTENZA  
N. 2535  
REGISTRO GENERALE  
N. 42673/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO OLDI
- Dott. GIUSEPPE DE MARZO
- Dott. GABRIELE POSITANO
- Dott. ANGELO CAPUTO
- Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 2834/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del  
06/12/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Procedo in*  
che ha concluso per *non ammissibile del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Fallimentare.it

### **.Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 06/12/2012 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di \_\_\_\_\_ in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, per avere, quale amministratrice della \_\_\_\_\_ s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia in data 05/11/2009, omesso di annotare in contabilità il pagamento della somma di euro 50.000,00, ricevuta "al nero" dal promissario acquirente di un immobile, e averla sottratta al soddisfacimento delle obbligazioni sociali.

La Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione le dichiarazioni del promissario acquirente e una valutazione critica delle pattuizioni intercorse tra le parti.

2. Nell'interesse della \_\_\_\_\_ è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputata sulle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ il quale, ammettendo di avere versato, in sede di trattative per l'acquisto di un immobile, una somma "al nero", aveva riconosciuto di essere stato consapevole del fatto che l'importo sarebbe stato sottratto alle casse sociali e non sarebbe stato annotato nelle scritture contabili.

2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, a fronte della concreta possibilità di soddisfare le ragioni dei creditori con l'attivo societario.

### **Considerato in diritto**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi (Sez. 6, n. 29535 del 02/07/2013, Oppolo, Rv. 256151).

Alla stregua di tale premessa, appare, nel caso di specie, assorbente il rilievo per cui non è dato cogliere da quali elementi si dovrebbe desumere che il \_\_\_\_\_ fosse raggiunto, prima di essere sentito, da indizi in ordine al medesimo reato attribuito all'odierna ricorrente.

Per pura completezza, va aggiunto che la dichiarazione di avere versato somme "al nero", in sé considerata, non configura indizi di reità a carico del *tradens* né in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, la quale

richiede una sottrazione di beni alla finalità di soddisfacimento dei creditori sociali al patrimonio sociale (talché coerentemente si è tratta la conclusione che, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo dell'*extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale al danno del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società: Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 - dep. 16/01/2014, Barbaro, Rv. 258950), né in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto anche in questo caso il riconoscimento del concorso dell'*extraneus* postula l'accertamento dell'efficienza causale della sua condotta e la consapevolezza in ordine alla sua incidenza sul versante della regolarità e correttezza della rappresentazione documentale della società poi fallita, ad opera del responsabile di quest'ultima (Sez. 5 Sez. 5, n. 1706 del 2014 appena citata), che non può univocamente cogliersi nel mero versamento di somme "al nero".

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto neppure si confronta con le indicazioni espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno rilevato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398).


3. Alla pronuncia di rigetto conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma il 17/09/2014

Il Componente estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Paolo Oldi

